

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, CURATOLO, DE MARZI, MAZZOLI e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1973

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi tempi, la stampa ha spesso richiamato l'attenzione, anche con titoli vistosi e con toni scandalistici, sulla frode, che viene realizzata da operatori poco scrupolosi, consistente nella ricostituzione del latte in polvere in latte liquido e quindi nell'impiego di tale prodotto nell'alimentazione umana diretta e, talvolta, nella preparazione di formaggi a pasta molle (crescenza, taleggio, robiola, mozzarella, fontal, ecc.).

Tale frode è incentivata dalla notevole differenza di prezzo che sussiste sul mercato tra il suddetto latte e quello naturale. Infatti, mentre il latte industriale naturale con 3,5 per cento di grasso è quotato circa lire 100 il litro, quello ricostituito con polvere di latte magro, senza aggiunta di grasso, ha una quotazione di circa lire 46 il litro.

La convenienza della frode è ancor più accentuata se il latte ricostituito proviene da latte magro in polvere di importazione, per

uso zootecnico, che usufruisce di un aiuto comunitario.

Siffatta illecita attività comporta, come logica conseguenza, una situazione di grave distorsione del mercato, per la concorrenza sleale che il latte ricostituito viene ad esercitare nei confronti del latte fresco naturale, determinando sfavorevoli ripercussioni su tutta l'economia agricola nazionale.

Non è infine da sottacere che, allo stato attuale, sebbene siano in corso approfondite ricerche in proposito, non vi è un metodo analitico che consenta di distinguere, con precisione, un latte fresco naturale da un latte in polvere ricostituito.

La mancanza di una metodologia analitica gioca un ruolo determinante nei confronti di coloro che, violando le vigenti disposizioni, si dedicano a tale illecita attività, in quanto certi di rimanere, il più delle volte, impuniti.

Si ravvisa, pertanto, l'urgente ed inderogabile necessità di porre in atto adeguati

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strumenti al fine di impedire e rendere quanto mai arduo tale tipo di frode che arreca, come si è detto, incalcolabili danni per l'economia agricola in generale e per gli allevatori in particolare, prevedendo dei rigidi sistemi di controllo anche per la polvere di latte destinata all'alimentazione umana.

Al soddisfacimento di tale esigenza, si provvede con l'unito disegno di legge nel quale, al fine di realizzare un'organica disciplina al riguardo, sono riportate anche le norme attualmente vigenti in materia di latte in polvere destinato all'alimentazione del bestiame.

Con l'*articolo 1*, si pone il divieto di detenere e commercializzare latte destinato al consumo alimentare, o prodotti derivanti dal latte, i quali contengano polvere di latte o derivino da polvere di latte ricostituita.

Con l'*articolo 2*, è previsto l'obbligo di dichiarare, all'atto dello sdoganamento (la quasi totalità del latte scremato in polvere utilizzato in Italia proviene dall'estero e precisamente dall'area comunitaria), la destinazione del prodotto.

Con l'*articolo 3*, al fine di porre gli organi di vigilanza nella condizione di effettuare efficaci controlli, è prevista, da parte dei produttori, importatori e grossisti, la tenuta di un registro di carico e scarico, con esenzione per coloro che utilizzano latte in polvere per la produzione dei mangimi, in quanto soggetti ai vincoli previsti per la concessione dell'aiuto comunitario.

Con l'*articolo 4*, si pone il divieto di detenere e porre in commercio, per uso umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico.

Con l'*articolo 5*, si vieta di preparare, detenere e vendere per uso alimentare umano

prodotti che contengano polvere di latte che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinata ad uso zootecnico.

Con l'*articolo 6*, in armonia con l'attuale orientamento legislativo in materia di sanzioni, che è quello di ammettere il trasgressore a pagare con effetto liberatorio le sanzioni amministrative previste nella misura minima, vengono stabilite le sanzioni per le eventuali infrazioni alla presente legge.

Con l'*articolo 7*, vengono dettate le norme procedurali per l'accertamento delle infrazioni ed il pagamento delle somme previste da parte degli interessati.

Con l'*articolo 8*, viene prevista la pubblicazione della sentenza su organi di stampa e l'affissione della stessa agli albi comunali e delle Camere di commercio.

Con l'*articolo 9*, si demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza per l'applicazione della presente legge e, per quanto non espressamente previsto dalla stessa (prelievo campioni, analisi, ecc.), si rinvia alle norme contenute in materia dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Con l'*articolo 10*, si abroga la legge 29 novembre 1965, n. 1330, concernente il divieto di destinare ad uso alimentare umano latte in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere, in quanto le disposizioni in essa contenute sono state trasfuse nella presente legge.

Con l'*articolo 11*, si dettano norme circa l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti comunque conservati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti comunque conservati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o preparano i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

È fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso.

Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Art. 3.

I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Coloro che detengono soltanto i prodotti di cui al Regolamento CEE 990/72 del 15 maggio 1972 o latti chiusi in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo, sono esentati dall'obbligo del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.

Art. 4.

È vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.

Art. 5.

È vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.

Art. 6.

Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1.

A detta sanzione si aggiunge quella di lire 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con

latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.

La medesima sanzione di lire 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

2) da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati alla adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;

3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;

4) da lire 3.000.000 a lire 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 7.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative deve:

1) procedere al sequestro della merce;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

3) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

4) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto, territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il

pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.

Art. 8.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 6, il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Art. 9.

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

La legge 29 novembre 1965, n. 1330, è abrogata.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili dall'inizio del quarto mese successivo a quello della suddetta pubblicazione.